

COMUNE DI VAIANO



Bando per la concessione del contributo ad integrazione del pagamento del canone di locazione – anno 2024

Vista la Legge n. 431 del 09/12/1998 e s.m.i.;

Visto il Decreto del Ministro dei Lavori Pubblici del 7 giugno 1999;

Visto il DPR 445 del 28/12/2000 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) e s.m.i.;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 159 del 05/12/2013 e s.m.i.;

Visto il D. lgs. n. 196 del 30/06/2003 e successive modificazioni ed il Regolamento U.E. 679/2016 (GDPR) in merito alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali;

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale della Toscana n. 402 del 30/03/2020;

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale della Toscana n. 988 del 27/09/2021;

Vista la Comunicazione di cui al Prot. 7174 del 30/05/2024 della Regione Toscana;

Vista la Deliberazione della Giunta Comunale n. 107 del 25/07/2024;

Vista la Determinazione n. 346 del 03/09/2024 di approvazione del presente bando;

Si rende noto

che a partire dalle ore **09:00** del giorno **16/09/2024** fino alle ore **13:00** del giorno **11/10/2024** i soggetti in possesso dei requisiti sotto elencati possono presentare domanda per richiedere il contributo integrativo per il pagamento del canone di locazione.

Art. 1

Requisiti e condizioni per l'ammissibilità

A pena di esclusione, possono partecipare i cittadini che, alla data di presentazione della domanda, siano in possesso dei seguenti requisiti:

1. essere residente nel Comune di Vaiano e nell'immobile per il quale si richiede il contributo.

I cittadini appartenenti a stati membri dell'Unione Europea devono essere regolarmente soggiornanti in Italia;

2. essere titolare di un regolare contratto di locazione ad uso abitativo, corrispondente alla propria residenza anagrafica, regolarmente registrato ed in regola con il pagamento annuale dell'Imposta di Registro o assoggettato all'applicazione della "cedolare secca" ai sensi dell'art. 3 del D.lgs. n. 23 del 14/03/2011;

3. non essere conduttore di un contratto di locazione di un alloggio inserito nelle categorie catastali A/1 (abitazioni di tipo signorile), A/8 (ville) e A/9 (palazzi di eminenti pregi artistici e signorili), non essere titolare di contratto di locazione di alloggio di edilizia residenziale agevolata.

4. Assenza di titolarità (riferita ai componenti del nucleo familiare) di diritti di proprietà o usufrutto, di uso o abitazione su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare ubicato a distanza pari o inferiore a 50 km dal Comune di Vaiano.

La distanza si calcola nella tratta stradale più breve applicando i dati ufficiali forniti dall'ACI (Automobile Club d'Italia); l'alloggio è considerato inadeguato alle esigenze del nucleo quando

ricorre la situazione di sovraffollamento come determinata ai sensi dell'art. 12 comma 8 della Legge Regionale Toscana n. 2 del 2 gennaio 2019;

5. assenza di titolarità di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su immobili o quote di essi ubicati su tutto il territorio italiano o all'estero, ivi compresi quelli dove ricorre la situazione di sovraffollamento, il cui valore complessivo sia superiore a 25.000,00 euro.

Tale disposizione non si applica in caso di immobili utilizzati per l'attività lavorativa prevalente del nucleo familiare.

Per gli immobili situati in Italia il valore è determinato applicando i parametri IMU mentre per gli immobili all'estero il valore è determinato applicando i parametri IVIE (Imposta Valore Immobili all'Estero). Tali valori sono rilevabili dalla dichiarazione ISEE.

6. I requisiti, indicati ai precedenti punti 4. e 5., non si applicano quando il nucleo familiare del richiedente è proprietario di un solo immobile ad uso abitativo e ricorrono le seguenti fattispecie:

a) coniuge legalmente separato o divorziato che, a seguito di provvedimento dell'autorità giudiziaria, non ha la disponibilità della casa coniugale di cui è titolare;

b) alloggio dichiarato inagibile da parte del comune o da altra autorità competente;

c) alloggio sottoposto a procedura di pignoramento a decorrere dalla data di notifica del provvedimento emesso ai sensi dell'art. 560 c.p.c.

7. Possono partecipare al bando anche i soggetti titolari di diritti reali su immobili assegnati in sede di separazione giudiziale al coniuge, ovvero i soggetti titolari pro-quota di diritti reali su immobili, il cui valore catastale complessivo sia superiore al limite di 25.000,00 euro, se in possesso dei sopracitati requisiti, in casi debitamente documentati di indisponibilità giuridica delle quote degli immobili stessi.

8. Valore del **patrimonio mobiliare non superiore a 25.000,00 euro** (dichiarato ai fine ISEE).

9. Non superamento del **limite di 40.000,00 euro di patrimonio complessivo**. Il patrimonio complessivo è composto dalla somma del patrimonio immobiliare e del patrimonio mobiliare (dichiarato ai fine ISEE).

10. Essere in possesso di attestazione ISEE in corso di validità e aggiornata che attesti un **valore ISE** (Indicatore Situazione Economica), calcolato ai sensi del DPCM 5 dicembre 2013 n. 159 e successive modificazioni e integrazioni, non superiore a euro **32.192,74**.

In mancanza dell'Attestazione ISEE, la richiesta di contributo può essere presentata purché il richiedente abbia presentato all'INPS la DSU (Dichiarazione Sostitutiva Unica) prevista dal citato DPCM 159/2013; in tal caso nella stessa domanda di contributo dovrà essere riportata la data di presentazione della DSU.

11. Rientrare in una delle seguenti fasce in base ai valori ISE e ISEE e all'incidenza del canone annuo di locazione, al netto degli oneri accessori, sul valore ISE:

11.1 Fascia "A":

a) **valore ISE** uguale o inferiore all'importo di euro **15.984,02** (corrispondente a due pensioni minime INPS – come previsto nella Circolare INPS n. 1 del 02/01/2024);

b) incidenza del canone di locazione annuale, al netto degli oneri accessori, sul valore ISE non inferiore al 14%.

11.2 Fascia "B":

a) **valore ISE** compreso tra l'importo di euro **15.984,02** e l'importo di euro **32.192,74**;

b) incidenza del canone di locazione annuale, al netto degli oneri accessori, sul **valore ISE** non inferiore al 24%;

c) valore ISEE ordinario non superiore a euro **16.500,00**.

12. Non essere assegnatario di un alloggio di edilizia residenziale pubblica.

L'eventuale assegnazione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica, nel corso dell'anno di riferimento del presente bando, comporta l'automatica decadenza del diritto al contributo a far data dalla disponibilità dell'alloggio.

Art. 2

Ulteriori requisiti richiesti solo per i cittadini di stati non aderenti all'Unione Europea

1. I cittadini di stati non aderenti all'Unione Europea o gli apolidi possono partecipare al bando se sono in possesso di un permesso di soggiorno in corso di validità;
2. la copia del permesso di soggiorno in corso di validità, **a pena di esclusione**, deve essere allegata alla domanda di contributo.

Nel caso in cui il permesso di soggiorno fosse scaduto è necessario allegare alla domanda di contributo la ricevuta di rinnovo emessa entro 60 giorni dalla data di scadenza del permesso stesso.

3. Ai fini della dimostrazione di presenza o assenza di diritti reali su beni immobili all'estero, sarà verificata l'attestazione ISEE nelle parti contenenti i valori IVIE.

L'Amministrazione comunale si riserva ulteriori verifiche presso le autorità competenti.

Art. 3

Divieto di cumulo di contributi pubblici e di agevolazioni fiscali

1. Il contributo previsto dal presente bando non può essere cumulato con altri benefici pubblici da qualunque ente erogati a titolo di sostegno alloggiativo relativi allo stesso periodo temporale del bando, fatto salvo quanto previsto al punto 3. del presente articolo.
2. La detrazione ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, prevista all'art. 10 comma 2. della legge n. 431 del 09/12/1998, non è cumulabile con il contributo previsto dal presente bando.
3. Il contributo previsto dal presente bando non è cumulabile con quota destinata all'affitto dell'assegnato di inclusione di cui al D. L. 4 maggio 2023, n. 48 convertito, con modificazioni, dalla Legge 03/06/2023 n. 85.

Pertanto il Comune, successivamente all'erogazione dei contributi, comunicherà all'INPS la lista dei beneficiari, ai fini della compensazione sul reddito di cittadinanza per la quota destinata all'affitto.

Art. 4

Reddito e canone di locazione di riferimento

1. La posizione reddituale del richiedente da assumere a riferimento per il contributo è quella risultante da una certificazione ISE/ISEE in corso di validità e aggiornata al momento della presentazione della domanda, avente ad oggetto i redditi del nucleo familiare determinato ai sensi del DPCM n. 159/2013 e successive modifiche e integrazioni.

Per gli studenti universitari la dichiarazione ISE di riferimento è quella del soggetto a cui lo studente risulti fiscalmente a carico.

2. L'erogazione del contributo a soggetti che hanno ISE zero ovvero che hanno un ISE inferiore al canone di locazione è possibile solo nei seguenti casi:

- a) presenza di autocertificazione circa la fonte di sostentamento;
- b) presenza di espressa certificazione a firma del responsabile del competente ufficio comunale, nel caso in cui il richiedente usufruisca di assistenza da parte dei servizi sociali del Comune;
- c) verifica, da parte degli uffici comunali, del reddito rilevabile dalla DSU (Dichiarazione Sostitutiva Unica) tale da giustificare il pagamento del canone.

Nella domanda di contributo, **a pena di esclusione**, il richiedente deve dichiarare le proprie fonti di sostentamento oppure se riceve assistenza da parte dei servizi sociali del Comune.

3. Il canone di locazione di riferimento è quello risultante dal contratto regolarmente registrato, compresi eventuali aggiornamenti ISTAT, ma al netto degli oneri accessori.

4. In caso di residenza di più nuclei familiari nello stesso alloggio, il calcolo del contributo teorico spettante viene effettuato tenendo conto del numero dei nuclei residenti nell'alloggio.

Art. 5

Nucleo familiare ISE

1. Il nucleo familiare da prendere a riferimento è quello determinato in base al D.P.C.M. n. 159/2013 e successive modifiche e integrazioni.
2. Nella domanda di contributo dovranno essere indicati i seguenti dati relativi al nucleo familiare ai sensi della lettera B) del punto 6.1. dell'allegato "A" alla Deliberazione n. 402 del 30/03/2020 della

Giunta Regionale della Toscana:

- codice fiscale del richiedente;
- canone annuo di locazione;
- periodo di validità del contratto di locazione espresso in mesi;
- numero dei nuclei familiari residenti nell'alloggio;
- numero dei componenti il nucleo familiare e numero dei figli a carico del richiedente il contributo;
- eventuale presenza di componenti ultrasessantenni;
- eventuale presenza di minorenni;
- eventuale presenza di componenti con invalidità accertata;
- eventuale presenza di almeno un componente in carico ai servizi sociali o all'Azienda sanitaria locale;
- mq dell'alloggio calcolati sulla base della normativa per la tassa sui rifiuti;
- situazione di morosità già presente all'atto della presentazione della domanda;
- tipo di contratto (esempio non esaustivo: contratto 4+4, contratto 3+2).

3. Per l'attribuzione dei criteri di priorità ai nuclei familiari che si trovano nelle condizioni previste al punto 2. dell'art. 7 del presente bando, nella domanda dovranno essere indicati i seguenti dati:

- numero dei soggetti del nucleo familiare con età superiore a settanta anni;
- numero dei soggetti del nucleo familiare con disabilità grave (art. 3 comma 3 della Legge 104/1992) e/o di soggetti con invalidità uguale o superiore ai 2/3 (67%);
- se si tratta di nucleo familiare composto esclusivamente da un solo genitore con minori a carico.

L'inesatto o incompleto conferimento dei dati richiesti comporterà la non attribuzione del criterio di priorità.

Art. 6

Modalità di presentazione della domanda

1. La domanda dovrà essere presentata unicamente on-line, autenticandosi con una delle seguenti modalità:

- attraverso l'attivazione e l'utilizzo della propria carta CNS (Carta Nazionale dei Servizi), dotandosi di lettore smart-card;
- tramite SPID (Sistema Pubblico Identità Digitale);
- tramite la Carta d'identità elettronica (CIE).

La domanda on-line viene protocollata automaticamente dal sistema informatico e non è pertanto necessario presentarla all'Ufficio Protocollo del Comune.

Sono previsti servizi di facilitazione su appuntamento presso gli sportelli della Bottega della Salute di Usella e presso il Centro di Facilitazione Digitale di Vaiano.

Può essere presentata una sola domanda per ciascun nucleo familiare.

Qualora il richiedente presentasse più di una domanda di contributo, sarà considerata utile, ai fini della partecipazione al presente bando, l'ultima domanda presentata.

2. La domanda di contributo deve essere correttamente compilata nonché corredata dei documenti obbligatori indicati al successivo punto 3.

La mancata compilazione delle dichiarazioni e/o allegazione dei documenti obbligatori rende improcedibile la domanda.

3. I documenti obbligatori, da allegare scansionati alla domanda al momento della sua presentazione, sono:

- **copia integrale** del contratto di locazione regolarmente registrato;
- **copia dell'attestazione** del pagamento annuale dell'**Imposta di Registro**.

In alternativa alla copia dell'attestazione del pagamento dell'Imposta di Registro, deve essere presentata la copia della comunicazione del proprietario dell'alloggio in cui si attesta la sua scelta relativamente all'applicazione della "**cedolare secca**" ai sensi dell'art. 3 del D.lgs. n. 23 del 14/03/2011, qualora tale scelta non risulti già inserita nel contratto di locazione;

- **copia del permesso di soggiorno** in corso di validità ovvero la copia della ricevuta di rinnovo, emessa entro 60 giorni dalla data di scadenza del permesso stesso;

- documentazione attestante il **codice IBAN** del conto corrente bancario/postale sul quale è richiesto l'eventuale accredito del contributo.

In caso di morosità nel pagamento del canone, è necessario anche ulteriore apposito modulo compilato e sottoscritto dal proprietario che verrà fornito dall'ufficio competente all'atto della domanda o successivamente ad integrazione della stessa.

Art. 7

Graduatorie e ricorsi

1. Il Comune provvede all'istruttoria delle domande verificandone la completezza, la regolarità e la rispondenza ai criteri del bando; successivamente procederà alla pubblicazione delle graduatorie, provvisoria e definitiva, degli ammessi ed alla pubblicazione degli elenchi degli esclusi.

I soggetti in possesso dei requisiti sono iscritti in una graduatoria, distinti in Fascia "A" e Fascia "B", sulla base delle diverse percentuali di incidenza canone/valore ISE in ordine decrescente; in caso di parità di incidenza, otterranno la precedenza le richieste che si trovano nelle condizioni di priorità indicate al successivo punto 2 del presente articolo.

Si precisa che in caso di ulteriore parità si procederà a sorteggio per via informatica.

La graduatoria degli ammessi e l'elenco degli esclusi saranno pubblicati in forma anonima, secondo la vigente normativa sulla privacy, con l'indicazione del numero di protocollo attribuito ad ogni singola richiesta di contributo.

2. In caso di domande con parità di incidenza canone/ISE, sarà data priorità ai nuclei familiari che ricadono in una o più delle seguenti casistiche:

- presenza di uno o più componenti di età superiore a settanta anni;
- presenza di soggetti portatori di handicap grave (come definiti dall'art. 3 comma 3 della Legge 104/1992) e/o di soggetti con invalidità uguale o superiore ai 2/3 (67%);
- nucleo familiare composto esclusivamente da un solo genitore con minori a carico.

3. La graduatoria provvisoria delle domande ammesse e l'elenco provvisorio delle domande escluse saranno pubblicati entro il termine non perentorio di 30 giorni dalla chiusura del Bando all'Albo Pretorio dell'Ente.

4. Entro 15 giorni dalla pubblicazione della graduatoria provvisoria sull'Albo Pretorio, gli interessati possono presentare ricorso tramite domanda indirizzata al Responsabile dell'Ufficio Servizi Sociali. **Il termine indicato per presentare il ricorso è perentorio.**

5. **La graduatoria definitiva** sarà pubblicata entro il termine non perentorio di 30 giorni dal termine per la presentazione del ricorso.

Art. 8

Entità del contributo

1. L'erogazione dei contributi integrativi per il pagamento dei canoni di locazione avverrà con priorità a favore dei richiedenti inseriti nella graduatoria di Fascia A, così come è previsto dalla Deliberazione della Giunta Comunale n. 107 del 25/07/2024.

2. Il contributo massimo (di seguito "contributo teorico") è calcolato sulla base dell'incidenza del canone annuo, al netto degli oneri accessori, sul valore ISE calcolato ai sensi del DPCM 5 dicembre 2013 n. 159 e successive modifiche e integrazioni:

- a) per la fascia "A" di cui all'art. 1 punto 11 del presente bando, il contributo è tale da ridurre l'incidenza al 14% per un importo massimo arrotondato di Euro 3.100,00;
- b) per la fascia "B" di cui all'art. 1 punto 11 del presente Bando, il contributo è tale da ridurre l'incidenza al 24% per un importo massimo arrotondato di Euro 2.325,00.

Il contributo teorico è poi rapportato al periodo di effettiva validità del contratto calcolato in mesi interi.

La collocazione nella graduatoria non comporta automaticamente il diritto all'erogazione del contributo teorico riconosciuto, pertanto l'effettiva liquidazione è subordinata alla disponibilità delle risorse.

I contributi di cui al presente bando sono erogati nei limiti delle risorse annue eventualmente

assegnate al Comune dalla Regione Toscana per l'anno 2024, da quelle messe a disposizione dal Comune di Vaiano fino ad esaurimento delle stesse secondo l'ordine stabilito nella graduatoria definitiva e nel rispetto della priorità indicata al punto 1 del presente articolo.

3. Nel caso in cui le risorse finanziarie disponibili non siano sufficienti a coprire il 100% del fabbisogno, saranno applicate, al fine di calcolare l'importo effettivo del contributo da erogare, le riduzioni sulle quote teoriche spettanti effettuando la redistribuzione delle risorse disponibili in modo proporzionale, tenendo conto dell'importo totale del fabbisogno, dell'importo totale delle risorse disponibili e dell'importo del contributo teorico.

Non saranno erogati contributi inferiori ad Euro 200,00, così com'è previsto al comma 5.3 dell'art. 5 della Deliberazione della Giunta Regionale della Toscana n. 402 del 30/03/2020.

4. Il Comune eroga il contributo ai beneficiari su attestazione dell'avvenuto pagamento del canone di locazione, fatti salvi i casi di morosità, per i quali l'attestazione dell'entità del debito è dichiarata dal proprietario dell'alloggio.

L'entità del contributo erogabile è calcolata in dodicesimi in funzione del numero di mensilità pagate e documentate e nel rispetto del limite previsto al precedente punto 3 del presente articolo.

5. Eventuali economie dovute a perdita o modificazione dei requisiti oppure a rideterminazione della posizione in graduatoria dei beneficiari a seguito di controlli svolti dai competenti uffici comunali e/o dalla Guardia di Finanza, resteranno nella disponibilità del Comune e saranno utilizzate per i soggetti collocati nella graduatoria dell'anno cui si riferisce il presente bando, nel rispetto della priorità per la Fascia A e in applicazione del criterio di redistribuzione, indicato al precedente punto 3.

6. L'erogazione dei contributi integrativi per il pagamento dei canoni di locazione avverrà fino ad esaurimento delle risorse disponibili.

Art. 9

Modalità di pagamento del contributo

1. Il Comune provvede alla liquidazione del contributo in un'unica soluzione, fino all'esaurimento delle risorse disponibili secondo l'ordine di priorità riportato al punto 1. dell'art. 8 del presente bando.

2. Il contributo è erogato successivamente alla verifica dell'avvenuto pagamento del canone di locazione: gli aventi diritto devono presentare copia delle **ricevute di pagamento del canone di locazione** relativamente **all'anno 2024, entro il termine perentorio del 31 gennaio 2025**.

Tali attestazioni dovranno essere presentate all'Ufficio Protocollo del Comune di Vaiano, nei giorni e orari di apertura, oppure tramite pec all'indirizzo: comune.vaiano@postacert.toscana.it

3. La mancata presentazione della documentazione entro e non oltre il **31 gennaio 2025** comporta la non erogazione del contributo.

Non saranno inviate comunicazioni personali in merito.

4. Nel caso in cui si accerti che il canone di locazione pagato sia diverso da quello dichiarato, si procederà nei seguenti modi:

a) per i canoni pagati in misura superiore, non si darà luogo a revisione della graduatoria e del relativo contributo;

b) per i canoni inferiori a quanto dichiarato, il contributo da assegnare sarà calcolato sulla base del reale canone di locazione pagato.

Art. 10

Casi particolari

1. In caso di decesso del beneficiario, il contributo, calcolato con riferimento al periodo di residenza del beneficiario nell'immobile e sulla base delle ricevute attestanti l'avvenuto pagamento dei canoni di locazione, sarà assegnato agli eredi.

2. Nel caso in cui il soggetto richiedente abbia trasferito la propria residenza in un altro alloggio nello stesso Comune, il contributo sarà erogabile solo previa verifica del mantenimento dei requisiti di ammissibilità della domanda da parte del Comune, tenuto conto della somma dei canoni riferiti ai

diversi alloggi rispetto all'ISE.

L'entità del contributo non potrà in ogni caso superare il valore stimato per la collocazione in graduatoria.

3. In caso di trasferimento in altro Comune, è possibile assegnare solo la quota di contributo spettante in relazione ai mesi di residenza nell'alloggio a cui si riferisce la domanda.

Art. 11

Dichiarazioni, controlli e sanzioni

1. L'amministrazione comunale esegue controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive presentate ai sensi dell'art. 71 del DPR 455/2000.

2. L'amministrazione si riserva la facoltà di inviare alla Guardia di Finanza eventuali pratiche per le quali si ritenga utile una più attenta e scrupolosa valutazione.

Ferme restando le sanzioni penali previste dall'art. 71 del D.P.R. 445\2000, qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione sostitutiva, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, sarà denunciato alle autorità competenti e sarà sottoposto alle sanzioni penali (art. 76 D.P.R. 445\2000). L'Amministrazione agirà per il recupero delle somme eventualmente già corrisposte.

Art. 12

Trattamento dei dati personali

Per le finalità previste dal presente bando, tutti i dati personali saranno trattati ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (GDPR).

Per quanto non espressamente previsto nel presente bando, si rimanda alla legge 431/98 e s.m.i., alle Deliberazioni della Giunta Regionale della Toscana n. 402 del 2020 e n. 988 del 2021 e alla Deliberazione della Giunta Comunale n. 107 del 25/07/2024.

Il Comune di Vaiano è il titolare del trattamento dei dati che saranno trattati prevalentemente con modalità telematiche ed informatiche.

Il conferimento dei dati da parte dei richiedenti è obbligatorio ed il loro mancato, parziale o inesatto conferimento potrà avere come conseguenza l'impossibilità di erogare il contributo richiesto.

Il responsabile del procedimento amministrativo è il funzionario del Servizio Sociale dott. Baldi Emiliano.